

Manovra 2025. Le principali misure della legge n. 207/2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 43/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024, la [Legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), recante: «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*».

Di seguito le principali misure della [Legge di bilancio 2025](#).

Aggiornamento del 2/01/2024

Legge di bilancio 2025 – Disposizioni in materia di contributo unificato –
[Circolare ministeriale prot. DAG n. 265462.U del 30/12/2024](#)

Legge di Bilancio 2025. Prime istruzioni in tema di contributo unificato

La [legge di bilancio 2025](#), ha modificato (al commi 812 e ss) il D.P.R. 115/23002, introducendo importanti modifiche in materia di versamento del contributo unificato nei processi civili. Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2025, sull'iscrizione a ruolo delle cause. Per le prime istruzioni, vedi la [circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari interni – prot. DAG n. 265462.U del 30/12/2024](#).

[Link al testo della circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari interni – prot. DAG n. 265462.U del 30/12/2024](#), con oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2025 – (CU) CONTRIBUTO UNIFICATO – T.U. in materia di spese di giustizia – Modifiche in materia di contributo unificato nonché di somme spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Articolo 1, commi 812 e 813, L. 30 dicembre 2024, n. 207 – Nota informativa

Taglio del cuneo fiscale e aliquote IRPEF

Reso strutturale il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi ed esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro con benefici per ulteriori 3 milioni di contribuenti. Con la nuova legge di bilancio il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20.000 euro mentre per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro il taglio diventa fiscale, con una detrazione fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro, detrazione che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi (*decalage*) tra i 32.000 e i 40.000 euro. Reso strutturale anche la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni (23, 35 e 43 per cento), **già introdotta per il 2024**, che prevede l'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito con l'applicazione dell'aliquota al 23% sugli imponibili fino a 28.000 euro lordi (anziché fino a 15.000 euro).

Sono quindi confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall'anno 2025, per il calcolo dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Le due misure (taglio del cuneo e accorpamento delle prime due aliquote IRPEF) determinano un effetto complessivo pari a circa 18 miliardi annui (*cfr.* articolo 1, commi da 2 a 9).

Aumento detrazioni per scuole

Viene innalzato, a regime, a 1.000 euro per alunno o studente delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

In dettaglio la norma modifica l'articolo 15, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi **elevando la spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell'imposta sui redditi da 800 euro a 1.000 euro** per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado (*cfr.* articolo 1, comma 13).

Bonus elettrodomestici

Per sostenere la competitività dell'industria, l'occupazione e l'efficienza energetica domestica, nel 2025 è previsto un contributo ai consumatori finali per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Il contributo è pari al 30% del costo dell'elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro (*cfr.* articolo 1, commi da 107 a 111).

Detrazioni

Introdotta un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori ai 75.000 euro, garantendo però maggiori agevolazioni alle famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili. Le

spese sanitarie e quelle relative ai mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 sono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni. Esclusi anche gli investimenti in start-up e Pmi innovative. La detrazione potrà arrivare fino a un massimo di 14.000 euro nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro, mentre per la fascia di reddito tra 100.000 e 120.000 la detrazione massima sarà di 8.000 euro. È inoltre previsto lo **stop** alle detrazioni per i figli oltre i 30 anni, con l'eccezione dei figli disabili, per i quali le detrazioni continuano a essere garantite senza limiti di età (*cfr.* articolo 1, comma 10).

Sale da 30mila a 35mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente o da pensione che permette di beneficiare della *flat tax* al 15%

Per l'anno 2025 è elevato da 30 mila euro a 35 mila euro, la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario. La norma modifica il comma 57, lettera d-ter) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che preclude la possibilità di avvalersi del regime forfetario ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro. **Tale soglia è elevata a 35 mila euro** (*cfr.* articolo 1, comma 12).

Imposta sui servizi digitali e imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e diversi e di plusvalenze da cripto-attività

Viene modificato il campo soggettivo di applicazione dell'imposta sui servizi digitali (***Digital Service Tax***), mantenendo la sola soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo (*cfr.* articolo 1, commi 21 e 22). Viene chiarito, con una norma di interpretazione autentica, che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi è pari al 26 per cento (*cfr.* articolo 1, comma 23).

Apportate modifiche alla disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, innalzando la relativa aliquota al 33 per cento ed eliminando la soglia di esenzione pari a 2 mila euro (*cfr.* articolo 1, commi da 24 a 29).

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni

Introdotta a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziato e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva del 18 per cento. Analogamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno (*cfr.* articolo 1, comma 30).

Assegnazione agevolata di beni ai soci

Riproposto il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci. La nuova disposizione prevede che le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili (*cfr.* articolo 1, commi da 31 a 36).

Estromissione dei beni delle imprese individuali

Riproposto per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. La norma precisa, altresì, che i versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026 per la parte rimanente e che gli

effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025 (*cfr.* articolo 1, comma 37).

IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro

Disposta l'imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro. Stante l'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e non si fa luogo a rimborsi d'imposta. Con riguardo alle liti pendenti in materia, in ogni stato e grado di giudizio, su istanza di parte, si riconosce la possibilità di definire le stesse mediante il versamento della maggiore IVA accertata, senza pagamento di interessi e sanzioni (*cfr.* articolo 1, commi da 38 a 44).

Concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori

Modificata la disciplina della **tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori** prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione **esclusivamente elettrica a batteria** ovvero al 20% per i **veicoli elettrici**

ibridi plug in. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 (*cfr.* articolo 1, comma 48).

Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

Novellata la disciplina dell'IVA al fine di assoggettare all'aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia (*cfr.* articolo 1, comma 49).

Applicazione *flat tax* al 5% agli straordinari degli infermieri

Dal 2025 gli straordinari degli infermieri saranno tassati con la *flat tax* al 5%. In particolare, stabilito che i compensi per il lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti SSN sono assoggettati a imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle Addizionali comunali e regionali pari al 5%. Tale imposta è applicata dal sostituto di imposta ai compensi erogati dal 2025, fatto salvo quando previsto dall'art. 51, comma 1, secondo periodo, T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986). Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi (*cfr.* articolo 1, commi 354 e 355).

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Prorogata, per i prossimi tre anni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti. La deduzione può arrivare fino al 130%, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani *under 30* ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza). Disposta una proroga dell'incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due. Definiti, altresì, i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo, in via generale, che per ciascuno dei periodi d'imposta in cui è vigente l'incentivo fiscale *de quo* non si debba tener conto dei relativi effetti. (cfr. articolo 1, commi 399 e 400).

Detassazione premi di produttività

Prorogata fino al 2027 la riduzione – dal 10% al 5% – dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa. Estesa ai premi e alle somme erogati **negli anni 2025, 2026 e 2027** la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa.

Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concernono esclusivamente i lavoratori dipendenti privati (*cfr.* articolo 1, comma 385).

Fringe benefit – Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati

Per i nuovi assunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35.000 euro nell'anno precedente, che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione. Più nel dettaglio, introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025; l'esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza (*cfr.* articolo 1, commi da 386 a 389).

Fringe benefit – Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori

Confermata per il **triennio 2025-2027** la soglia di esenzione fiscale per i *fringe benefit* (1.000 euro per i lavoratori senza figli e fino a 2.000 euro per quelli con figli). Più nel dettaglio, previsto, limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefits*); **il regime transitorio in esame è identico a quello previsto per il periodo d'imposta 2024**. Il regime transitorio più favorevole consiste: nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate dal medesimo al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. **Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale** (cfr. articolo 1, commi 390 e 391).

IRES premiale per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati

Riduzione dal 24% al 20% dell'aliquota IRES per le imprese che reinvestono l'80% degli utili, di cui almeno il 30% per

investimenti in beni 4.0 e 5.0, e che assumano l'1% di lavoratori in più. In pratica, riconosciuto, **per il solo periodo d'imposta 2025**, a determinati soggetti passivi IRES, al ricorrere di talune condizioni, **l'aliquota agevolata IRES del 20 per cento in luogo di quella ordinaria del 24 per cento**. Le disposizioni medesime prevedono, altresì, specifici casi di decadenza, nonché di esclusione, da tale agevolazione (cfr. articolo 1, commi da 436 a 444).

Bonus quotazione – Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese

Per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, viene prorogato per tre anni il credito d'imposta del 50% delle spese di consulenza sostenute. Disposta un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2027 al credito d'imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione. Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta (cfr. articolo 1, comma 449).

[Vedi anche: “Legge di Bilancio 2025: conferma strutturale dei tre scaglioni dell'IRPEF, revisione del cuneo fiscale, decontribuzione Sud, ADI, SFL e altre le misure per lavoratori e imprese”](#)